



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 81 del Registro di Settore
del 08/06/2023

N. 241 del Registro Generale
del 12/06/2023

OGGETTO: SOCIETÀ R.E.I. – RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L./COMUNE DI NOCIGLIA. RICORSO INNANZI AL TAR DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Il giorno **12/06/2023**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 21.02.2023, avente a oggetto: "RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI ANNO 2023. DETERMINAZIONI", immediatamente esecutiva, con la quale venivano attribuite alla sottoscritta Luana Nutricato le funzioni di Responsabile del Settore 1° - Affari Generali – Istituzionali – Segreteria e Pubbliche Relazioni, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

CONSIDERATO:

A. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- di essere legittimata ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

B. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettiva assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione

PREMESSO CHE:

- in data 14/09/2017 veniva pubblicata sul BURP n. 106 la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n. 202 del 8 agosto 2017 avente a oggetto “P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE 6 - Azione 6.2 – “Interventi per la bonifica di aree inquinate” - Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa - Adozione AVVISO”;

- sul territorio del Comune di Nociglia esiste un sito costituito da una vecchia cava parzialmente colmata negli anni dallo sversamento di rifiuti da parte di ignoti in località “Cavate”, strada vicinale Campine, in area catastalmente identificata al foglio n. 19, particella n. 66.

- con nota del 03.11.2017 il Comune di Nociglia ha fatto istanza per la partecipazione all'avviso di cui innanzi;

- si è ritenuto necessario rappresentare la situazione di degrado ambientale per il sito sopra individuato in risposta alla richiamata nota ricognitiva nell'ambito degli “Investimenti per il miglioramento dello stato di qualità ambientale del territorio regionale. Programmazione fondi ecotassa (L. 549/1995 s.m.i.), applicazione risultato di amministrazione, ex comma 495 ter, art. 1, Legge 232/2016 s.m.i., appostati con L.R. n. 68/2018”;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n°1269 del 08.07.2019 avente a oggetto “Investimenti per il miglioramento dello stato di qualità ambientale del territorio regionale. Programmazione fondi ecotassa (L. n. 549/1995 s.m.i.), applicazione risultato di amministrazione, ex comma 495 ter, art. 1, Legge 232/2016 s.m.i., appostati con L.R. n. 68/2018” la Regione Puglia:

inserisce tra gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, Tabella n. 1 “Aree individuate”, l'intervento riferito al sito proposto dal Comune di Nociglia, intervento ammissibile n. 9;

stabilisce che gli adempimenti contabili potranno essere disposti solo a valle della trasmissione, da parte dei soggetti pubblici incaricati dell'esecuzione degli interventi ritenuti finanziabili, del progetto di fattibilità tecnico-economico con l'evidenziazione della stima dei costi;

dispone che il progetto dell'intervento deve essere trasmesso, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, entro trenta (30) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul BURP al fine di pianificare le attività di competenza;

- con successiva nota della Regione Puglia AOO_090/PROT 11/07/2019 – 00009594 viene richiamato quanto stabilito con D.G.R. n. 1269 del 08.07.2019 al fine di pianificare le attività di competenza;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.09.2019, così come rettificata con successiva deliberazione n. 82 del 13 settembre 2019, viene approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dal titolo “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 240, COMMA 1, LETT. I DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA – LOCALITA' CAVATE”, dell'importo complessivo di € 5.250.000,00, trasmesso con nota PEC prot. n. 20190002984 del 05.09.2019 alla Regione Puglia;

- in data 28.12.2020, presso lo studio del Notaio Andrea Tavassi in Ruffano, il Sindaco del Comune di Nociglia ha proceduto alla sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisizione dell'area catastalmente identificata al foglio n. 19, particella n. 66 in località “Cavate, strada vicinale Campine;

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita la previsione del seguente intervento: “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI ABBANDONATI – RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 240 C.1 LETT. I) DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE”;

- con la Deliberazione di G.C. n. 6 del 31.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 C.1 LETT. I) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE” – CUP: C95J19000020001, recepito al prot. 5999/2022;

- con la Deliberazione di G.C. n. 16 del 14.02.2023 è stato stabilito di integrare la deliberazione di G.C. n. 6 del 31.01.2023 al fine di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in oggetto finalizzata alla successiva occupazione temporanea di alcune aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e dichiarare la pubblica utilità del progetto di Interventi per la rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati - "RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 C.1 LETT. I) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE" – CUP: C95J19000020001, dell'importo di € 5.250.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del IIIº Settore n. 69 del 23.02.2023, con la quale sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 C.1 LETT. I) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE", che prevedeva i seguenti termini:

- Termine richieste chiarimenti: 16.03.2023 ore 10:00
- Termine ricevimento offerte: 17.03.2023 ore 12:00
- Apertura offerte: 17.03.2023 ore 16:00

DATO ATTO CHE il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI n° 24 del 27.02.2023), su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica), su un quotidiano a diffusione locale, (La Repubblica ed. Puglia) sulla piattaforma ANAC e sul MIT ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web e all'albo pretorio del Comune di Nociglia (www.comune.nociglia.le.it);

RILEVATO CHE:

- entro il termine previsto per la ricezione delle offerte sono pervenute le richieste di partecipazione dei seguenti n. 4 concorrenti:

- 1 Prot. n. 3676341 del 17/03/2023 (P.I. 00536270770) SMEDA S.R.L.,
- 2 Prot. n. 3676556 del 17/03/2023 (P.I. 03511800751) R.E.I. - RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L.;
- 3 Prot. n. 3676752 del 17/03/2023 (P.I. 03709170272 - 02566010753) RTI ATS Consulting Srl + ARMANDO MUCCIO SRL;
- 4 Prot. n. 3676834 del 17/03/2023 (P.I. 07094890634 – 01320741216) RTI GEOS ENVIRONMENT S.R.L. + EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL;

VISTA la Determinazione R.G. n. 141 del 05.04.2023 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. costituita da:

Ing. Rocco Alessandro Verona – dipendente del Comune di Nardò - funzione di Componente e Presidente della Commissione Giudicatrice;
 Arch. Ilaria Gatto – Funzionario del Comune di Galatone - funzione di Componente la Commissione Giudicatrice;
 Ing. Luca Migliaccio – funzionario del Comune di Galatone - funzione di Componente e Segretario Verbalizzante la Commissione Giudicatrice;

VISTI i Verbali di gara n. 3 in data 05.04.2023 e successivamente in data 15.04.2023 riportante gli esiti di valutazione dell'offerta tecnica, e n. 4 in data 17.04.2023 in seduta pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e apertura della Busta C contenente l'offerta economica e temporale, dai quali si evince che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine assegnato delle seguenti offerte tecniche ed economiche:

Ragione sociale	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta temporale	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
-----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

RTI ATS Consulting Srl + ARMANDO MUCCIO SRL	67.857	20.000	4.134	91.991
R.E.I. - RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L.	52.571	20.000	6.722	79.293
RTI GEOS ENVIRONMENT S.R.L. + EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL	53.000	14.286	10.000	77.286
SMEDA S.R.L.	48.857	20.000	4.833	73.690

DATO ATTO CHE:

- l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere la seguente: RTI ATS Consulting Srl + ARMANDO MUCCIO SRL - punteggio complessivo offerta tecnica ed economica 91.991 - percentuale di ribasso offerto – 7,140%;
- la seconda classificata risulta essere la ditta R.E.I. - RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L. – punteggio complessivo offerta tecnica ed economica 79.293 – offerta economica: €.3.370.934,350 corrispondente a una percentuale di ribasso offerto – 11,609%;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore IIIº R.G. n. 161 del 20.04.2023, con la quale:

- erano approvate le risultanze degli allegati verbali di gara, n. 3 del 05.04.2023 e successivamente del 15.04.2023 riportante gli esiti di valutazione dell'offerta tecnica, e n. 4 del 17.04.2023 in seduta pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e apertura della Busta C contenente l'offerta economica e temporale;
- veniva approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori relativi alla “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 C.1 LETT. I) DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE” – CUP: C95J19000020001”, dell'importo di € 5.250.000,00 alla ditta RTI ATS Consulting Srl + ARMANDO MUCCIO SRL, che ha conseguito un punteggio complessivo offerta tecnica ed economica di 91.991/100 e ha offerto il ribasso del 7,140% (settevirgolacentoquaranta per cento) corrispondente a €.3.541.381,52 per lavori oltre a €.69.381,14 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €.3.610.762,66;
- si dava atto che la seconda classificata risulta essere la ditta R.E.I. - RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L. - punteggio complessivo offerta tecnica ed economica 79.293 – offerta economica: €.3.370.934,350 corrispondente a una percentuale di ribasso offerto – 11,609%;
- si dava atto che, ai sensi dell'art.32 commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- si riservava, con successivo provvedimento, di procedere all'aggiudicazione dei lavori, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti e di sottoscrivere con la stessa il contratto di appalto;

CONSIDERATO CHE la Società R.E.I – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. secondo in graduatoria, per il tramite degli avvocati Daniele Montinaro e Giovanni Calabro, con PEC all'indirizzo del Comune di Nociglia acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2963 del 19.05.2023, in data 18.05.2023 ha notificato ricorso innanzi al Tar Puglia – Sede Distaccata di Lecce contro il Comune di Nociglia e la RTI ATS Consulting S.r.l. + Armando Muccio S.r.l., per l'annullamento dei provvedimenti di

aggiudicazione dell'appalto dei lavori di rimozione della potenziale fonte di contaminazione ex discarica Cavate, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 3.883.059,28;

RILEVATO CHE nel ricorso di cui innanzi la Società R.E.I – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. chiede:

- l'annullamento, previa sospensione in via cautelare, dei provvedimenti impugnati e dell'aggiudicazione in favore della RTI ATS Consulting Srl + ARMANDO MUCCIO SRL;
- la conseguente aggiudicazione della procedura a favore della ricorrente con declaratoria del suo diritto alla stipula del contratto;
- in via gradata, nell'ipotesi in cui non avvenga l'aggiudicazione della gara a favore della ricorrente, la condanna al risarcimento del danno per equivalente consistente nel mancato utile che sarebbe derivato dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara e nella perdita di chances derivante dall'impossibilità di far valere nelle future procedure il requisito economico pari al valore della gara;

RITENUTO NECESSARIO difendere le ragioni dell'Ente costituendosi nel giudizio *de quo*;

DATO ATTO CHE, a tal fine, con nota prot. n. 2905 del 01.06.2023 è stato richiesto un preventivo all'Avv. Katia Maria Malagnino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Lecce al n. 5180, con studio legale a Lecce viale XXV Luglio n. 2/B, specialista nella materia oggetto della vertenza;

VISTO il preventivo acquisito al 2941 del 05.06.2023 del protocollo comunale, con il quale il suddetto Avvocato, manifestando la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico, quantifica il costo relativo all'assistenza giudiziale in €.6.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, ritenuto congruo in quanto ridotto rispetto alla tariffa professionale minima applicabile per lo scaglione di causa;

RITENUTO, pertanto:

- di sostenere le ragioni del Comune e, quindi, di conferire incarico all'Avv. Katia Maria Malagnino per la difesa di questo Ente nel giudizio promosso dalla R.E.I – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. (P.I. 03511800751), con sede in Cavallino (LE) alla via B. Acquaviva d'Aragona n. 5;
- di stanziare allo scopo la somma complessiva di €.6.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali;
- di demandare al competente Responsabile di settore gli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO CHE il Comune di Nociglia non dispone di un ufficio legale all'interno del proprio organico;

RICHIAMATE:

La Deliberazione n. 168/2014/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e la Deliberazione n. 79/2015/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria: *“Se la prestazione da affidare necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato, magari iscritto ad un albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un'organizzazione aggiuntiva, tipica dell'appalto, andranno osservate le regole procedurali previste per i contratti di lavoro autonomo/consulenza (art. 7, commi 6 e 6-bis, TUPI)”*;

La Deliberazione n. 19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata che, in risposta a una richiesta di parere avente a oggetto il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente che, sprovvisto di avvocatura interna, si trova a dover necessariamente conferire incarico al professionista esterno nel momento in cui sorge la necessità di agire in giudizio (quale parte attrice) ovvero di resistere ad esso (se parte convenuta o resistente), statuisce che *“l'appalto di servizi legali sia configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce. Ciò comporta che, in quanto modalità organizzativa, essa sia strutturata e organizzata dal professionista, con mezzi propri, per far fronte alle utilità indicate dall'ente conferente in un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato”*;

La sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1383/2014: *“mentre il patrocinio legale, [...] costituendo il contratto volto a*

soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, il servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale” [...] l'affidamento di servizi legali è configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce [...]. Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, sez. V, 11.5.2012, n. 2730)”;

LETTO:

l'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

le Linee Guida Anac n. 12 nel punto in cui chiariscono che l'affidamento dei servizi legali è appalto, e si applica all. IX e art. 140 e ss, quando la SA affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc è contratto d'opera professionale, (singola controversia o questione), e si applica art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016;

La Deliberazione n.144/2018/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna secondo cui, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all'art. 17;

La sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. V, 6/6/2019 n. C-264/18, che statuisce che gli avvocati, allorché espletano un'attività professionale derivante da un rapporto intercorrente con il cliente, basato sulle qualità personali, forniscono un servizio non disciplinabile dalle direttive europee in materia di appalti pubblici;

CONSIDERATO, pertanto, che in materia di servizi legali la scelta del contraente da parte della P.A. può avvenire con le modalità previste dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, D. Lgs. n. 165/2001 “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente ; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere

preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 63 del 06.06.2023, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale stabiliva di:

- conferire incarico all'Avv. Katia Maria Malagnino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Lecce al n. 5180, con studio legale a Lecce viale XXV Luglio n. 2/B, specialista nella materia oggetto della vertenza, per costituirsi nel procedimento amministrativo innanzi al Tar di Lecce instaurato dalla R.E.I – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. (P.I. 03511800751) con sede in Cavallino (LE) alla via B. Acquaviva d'Aragona n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Cesario Calò (C.F. CLAGPP52A03H793A);
- autorizzare il Sindaco a conferire al nominato professionista la necessaria *procura ad item* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;
- stabilire che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di €.6.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, che trova copertura sul capitolo 1021044 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2023;
- demandare al Responsabile degli Affari Generali gli adempimenti conseguenti e successivi;

EVIDENZIATO che, con la comunicazione innanzi richiamata recante protocollo 2941 del 05.06.2023, il professionista sopra citato ha reso apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta;

LETTI:

lo Statuto Comunale;
la legge n. 241/1990;
il D. Lgs. n. 118/2021;
il Regolamento di Contabilità armonizzata vigente;
il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto opportuno provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) **di conferire** incarico legale all'Avv. Katia Maria Malagnino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Lecce al n. 5180, con studio legale a Lecce viale XXV Luglio n. 2/B, specialista nella materia oggetto della vertenza, per costituirsi nel procedimento

amministrativo innanzi al Tar di Lecce instaurato dalla R.E.I – Recupero Ecologico Inerti S.r.l. (P.I. 03511800751) con sede in Cavallino (LE) alla via B. Acquaviva d'Aragona n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Cesario Calò (C.F. CLAGPP52A03H793A);

- 2) **di dare atto che** il professionista sopra indicato ha reso apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta;
- 3) **di dare atto che** il conferimento dell'incarico comporta una spesa pari a €.6.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, che trova copertura sul capitolo 1021044 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2023 e che tale importo è ritenuto congruo;
- 4) **di impegnare**, per il conferimento del presente incarico, la somma complessiva di €.6.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, sul capitolo 1021044 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2023;
- 5) **di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza e sul sito web istituzionale.

Il Responsabile di Settore
f.to NUTRICATO LUANA

SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

OGGETTO: SOCIETÀ R.E.I. – RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L./COMUNE DI NOCIGLIA. RICORSO INNANZI AL TAR DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Nociglia, li **12/06/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to RIZZO GIOVANNI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Nociglia, li **12/06/2023**

L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to ZINZI LORELLA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
NUTRICATO LUANA